N. R.G. 39016/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

ORDINANZA A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA

il g.d.

richiamati quanto allo svolgimento della trattazione scritta i propri provvedimenti 2.11.2020, 22.11.2020 e 30.1.2021;

rilevato che nel presente procedimento cautelare:

	1 1									
>	con ricorso depositato il 30.10.2020 ante causam venga ordinato a (d'ora in avanti anche solo ("d'ora in avanti anche solo ") "d porre in essere gli atti necessari a formalizzare l'intestazione di tutti i beni, titoli, partecipazion e valori dell'arch. di cui ai mandati fiduciari n. 356, 356-01, 356-02, 356-03 in capo ad , ovvero in via subordinata, in capo all'arch. ", illustrando al riguardo quanto al fumus che,									
	o da lei notificata a il 18.5.2020 la revoca di tutti i mandati fiduciari a suo tempo conferiti alla fiduciaria, con richiesta di trasferimento della intestazione fiduciaria ad (cfr. doc.10),									
	le sono state opposte dalla mandataria "limitazioni" al trasferimento richiesto, limitazioni derivanti da "istruzioni" impartite a il 24.7.2017 con missiva firmata da lei stessa e dai fratelli , secondo le quali ogni "ordine di prelevamento" dai mandati intestati a ciascun fratello e indicati nella missiva avrebbe potuto essere eseguito solo in quanto recante la firma congiunta dell'intestatario del conto e di "almenduno degli altri fratelli" (cfr. doc.11),									
	o limitazioni nel caso di specie, a dire della ricorrente, non operanti,									
	 in primo luogo in quanto si verte (non già in tema di ordini di prelevamento ma) in tema di revoca dei mandati, ogni diversa lettura delle "istruzioni" scontrandosi con la nullità di vincoli contrattuali a tempo indeterminato, 									
	e in secondo luogo in quanto la sorella ha comunque autorizzato la revoca dei mandati come da missiva trasmessa dalla ricorrente a li la 21.5.2020 (cfr. doc.12), essendo poi irrilevante la "revoca" della autorizzazione contenuta in missiva inviata da li la 27.5.2020 a (cfr. doc.13), dovendosi seguire la disciplina ex art 1334 cc in tema di atti unilaterali									

e, quanto al *periculum*, illustrando il pregiudizio per essa ricorrente derivante dall'attesa della pronuncia di merito (devoluta ad arbitro irrituale dai contratti di mandato, con le conseguenti dilazioni in termini di esecutività della pronuncia) per poter disporre dei propri beni, che rimarrebbero affidati *medio tempore* a soggetto rispetto al quale è venuto meno il *pactum*



fiduciae, anche in considerazione di operazioni di addebito del suo deposito eseguite da per la rilevante somma di euro 350.000,00 in assenza di istruzioni di essa mandante;

- la **resistente** si è quindi costituita tempestivamente con memoria depositata il 13.11.2020, nella quale, oltre a ricostruire in fatto come mero disguido l'operazione relativa al prelievo di euro 350.000,00 dal conto della ricorrente, ha eccepito l'**inammissibilità della tutela cautelare** sia per la presenza di clausola arbitrale negoziale sia per la genericità del *petitum*, negando poi la ricorrenza sia del *fumus*,
 - o posta la condotta di essa fiduciaria pienamente conforme alle istruzioni congiuntamente rivoltele dai mandanti e revocabili, secondo il tenore della missiva 24.7.2017, solo con il consenso di tutti i fratelli firmatari,
 - o istruzioni, a dire della resistente, da interpretarsi necessariamente nel senso che l'ordine di "prelevamento" -espressamente richiedente secondo le istruzioni del 24.7.2017 la firma di un ulteriore fratello oltre a quella del titolare del mandatoricomprende anche la ipotesi di ordine di "trasferimento", qui in gioco,
 - o in ogni caso non essendo poi mai pervenuto ad essa resistente l'originale della missiva autorizzatoria firmata da ricorrente solo in una copia recante anche cancellature e aggiunte negative,

sia del *periculum*, non configurabile come *in re ipsa* e neppure ricavabile dall'episodio dell'operazione di prelevamento per euro 350.000,00, a dire della resistente conseguente a un mero disguido e priva di conseguenze in quanto oggetto, dopo le rimostranze della ricorrente, di operazione di segno contrario;

> con provvedimento del 22.11.2020,

- "considerato che le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso svolte dalla resistente appaiono, allo stato, superabili, tenuto conto, quanto alla prima, del tenore oggi vigente dell'art.669quinquies cpc, e, quanto alla seconda, della complessiva illustrazione di cui al ricorso"
- o e che "l'emanazione del provvedimento richiesto dalla ricorrente comporta, dato il tenore delle difese della resistente, la interpretazione e la qualificazione delle "limitazioni" di cui alla missiva 24.7.2017 qui invocate come operanti dalla resistente e, invece, tacciate di irrilevanza dalla ricorrente sulla scorta della distinzione tra revoca del mandato e esecuzione dello stesso"
- o e che "tale missiva risulta sottoscritta oltre che dalla ricorrente anche dagli altri tre fratelli VEDANI, nei cui confronti, dunque, la pronuncia cautelare verrebbe comunque a spiegare i propri effetti, in ogni caso delimitando il perimetro negoziale disegnato dalla missiva 24.7.2017",

si è	"rite	nuto	quin	di	necessari	o che i	il contrac	ldit	ttorio	cautel	lare	e sia	esteso a		
						, riser	vando all	'es	ito di i	tale es	ten	sione	ogni pro	ovvedime	nto ed
invit	ando	le p	arti	a	verificare	medio	tempore	la	possi	bilità	di	sister	mazione	bonaria	della
cont	rover	sia";													

- i fratelli (d'ora in avanti anche solo si sono quindi costituiti tempestivamente con memoria depositata il 18.12.2020,
 - o riconducendo le istruzioni di cui alla missiva 24.7.2017 a un più ampio *Accordo di famiglia e patto parasociale Famiglia* stipulato tra tutti i



componenti del ramo riconducibile al capostipite	e avente ad
oggetto "l'esercizio dei poteri di controllo e di governance di tutte	e le società
partecipate direttamente e indirettamente dai membri della famiglia	" al fine di
"assicurare una direzione unitaria dell'attività di gestione" (cfr.	gli stralci
dell'Accordo riportati a pagg. 5/7 della memoria);	

- o ricostruendo analiticamente le vicende dei contatti tra la ricorrente e la sorella nel senso di escludere la prestazione di consenso da parte di quanto al trasferimento delle partecipazioni della ricorrente ad altra fiduciaria;
- o negando la ricorrenza nel caso di specie di periculum;
- ➤ nelle successive memorie di replica sia la ricorrente sia hanno ribadito le loro posizioni, poi ancora illustrate nelle note scritte depositate da tutte le difese in relazione all'udienza del 29.1.2021, note a seguito delle quali con provvedimento del 30.1.2021 è stato assegnato ulteriore termine sia a per replicare a produzioni documentali della ricorrente, sia ai fratelli per prendere posizione su proposta conciliativa formulata dalla ricorrente, proposta che nelle loro ultime note i litisconsorti hanno poi valutato come non accettabile;

OSSERVA

All'esito del contraddittorio fin qui illustrato reputa il Tribunale che il **ricorso** possa essere **accolto**, dovendosi superare le eccezioni preliminari di inammissibilità svolte dalla resistente e risultando presenti sufficienti riscontri in termini di *fumus* e di *periculum*.

Quanto alle eccezioni preliminari, infatti:

- ➤ l'eccezione di compromesso risulta infondata, come sostenuto dalla ricorrente, data la vigente disciplina ex art.669quinquies cpc, prevedente, anche in presenza di clausole negoziali per arbitrato irrituale come nel caso di specie, la cognizione cautelare del giudice ordinario che sarebbe stato competente per il merito;
- l'eccezione di inammissibilità della domanda cautelare per genericità del *petitum* cautelare e di merito nonché per difetto di strumentalità appare anch'essa infondata, dal complessivo tenore del ricorso risultando chiaramente che la ricorrente ha svolto richiesta cautelare in via d'urgenza:
 - o a tutela del proprio affermato diritto, quale fiduciante rispetto alla fiduciaria resistente, di esercitare la facoltà di revoca del mandato fiduciario e di ottenere quindi *medio tempore* la reintestazione in proprio capo (o, meglio, in capo ad altro fiduciario da lei indicato) delle partecipazioni e dei titoli di sua proprietà oggetto dei mandati fiduciari,
 - o diritto poi da accertarsi in via ordinaria a fronte delle limitazioni a suo dire indebitamente oppostele sempre dalla resistente;

conseguentemente domandando l'emanazione di ordine alla fiduciaria, assistito ex art.614bis cpc, di porre in essere gli atti necessari alla reintestazione di cui sopra,

o così, in sostanza, la ricorrente svolgendo richiesta cautelare idonea a eliminare *medio tempore* gli effetti a suo dire pregiudizievoli della condotta inadempiente della resistente nell'ambito del rapporto fiduciario,



o richiesta questa, ad avviso del Tribunale, pienamente ammissibile alla luce di condivisibili orientamenti che riconoscono la possibilità di tutela cautelare in ambiti del tutto omogenei, quanto a struttura, a quello qui in discussione ¹.

Ciò posto quanto alla **ammissibilità del ricorso**, quanto al *fumus* di fondatezza della pretesa di merito della ricorrente va poi considerato che:

- ➢ è pacifico e comunque documentato dalla ricorrente che i mandati fiduciari in discussione prevedano specificatamente la facoltà -sia del fiduciante sia della fiduciaria- di recedere ad nutum dal rapporto, con preavviso di 15 giorni e con obbligo della fiduciaria di restituzione dei "valori al fiduciante dando luogo, a spese di quest'ultimo, alle necessarie formalità di legge" (cfr., ad esempio, la clausola sub 9 del mandato n.356 come stipulato il 24.7.2017, doc.1 ricorrente);
- è pure pacifico che la ricorrente abbia manifestato il proprio recesso dal rapporto fiduciario inviando alla resistente la missiva 18.5.2020 nella quale si comunica "la revoca" dei mandati in discussione nonché le istruzioni per il "trasferimento di tutti i beni da voi amministrati a vostro nome ma per mio conto al nome della società fiduciaria , alla quale ho provveduto a conferire apposito mandato" (cfr. doc.10 ricorrente);
- secondo la resistente (e secondo i litisconsorti FRATELLI), peraltro, il trasferimento richiesto non sarebbe eseguibile, ostandovi le specifiche "limitazioni" apposte ai mandati fiduciari in discussione dalle istruzioni congiuntamente firmate il 24.7.2017 da tutti i fratelli e in particolare dalla ricorrente,
 - o istruzioni secondo le quali "... in deroga a quanto stabilito dai mandati in oggetto con la presente vi chiediamo di porre in essere le seguenti limitazioni:

La eseguirà gli ordini di prelevamento dai conti in oggetto solo quando gli stessi recheranno la firma congiunta dell'intestatario del conto e di almeno uno degli altri fratelli.

Resta inteso che qualsiasi cambiamento a questa disposizione potrà essere effettuato con lettera firmata congiuntamente da tutti i sottoscritti" (cfr. doc.14 resistente);

- le parti hanno ampiamente discusso sulla qualificazione di tali "limitazioni" così come della ricorrenza o meno nel caso di specie del consenso di all'iniziativa della ricorrente ma tali questioni, ad avviso del Tribunale, appaiono assorbite dal rilievo dirimente relativo alla portata delle limitazioni stesse;
- > al riguardo:
 - o la ricorrente sostiene che il tenore letterale delle istruzioni 24.7.2017 si riferisce di per sé alla sola ipotesi di "ordini di prelevamento" di titoli o comunque di valori dai mandati fiduciari e non anche all'ipotesi ben più ampia di revoca dei mandati stessi, con ritorno di tutti i beni che ne sono oggetto in capo al titolare,

¹ Si pensi, ad esempio, alla tutela cautelare in via d'urgenza del diritto di controllo del socio di srl ex art.2476 cc secondo comma, comportante l'emanazione di ordine alla srl di consentire la consultazione da parte del socio della documentazione sociale e, ancora, alla tutela cautelare in via d'urgenza del diritto del condominio di ottenere in restituzione la documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'immobile da parte dell'amministratore revocato o cessato dall'incarico, comportante l'emanazione di ordine al cessato amministratore di riconsegnare al condominio tale documentazione.



- o la resistente, invece, afferma che le "limitazioni" vadano riferite anche all'ipotesi della revoca del mandato di per sé presupponente il "prelevamento" dei valori, in caso contrario le stesse limitazioni rimanendo prive di ogni valenza,
- o i FRATELLI sostenendo poi che la interpretazione della resistente sia conforme anche al più ampio contesto di patto parasociale/familiare -del quale riproducono, senza produrlo, alcuni stralci nella memoria di costituzione- volto appunto a regolare in ambito strettamente familiare ogni decisione relativa alle rilevanti partecipazioni detenute da ciascun membro del loro ramo;
- rispetto a tali contrapposte letture delle parti, reputa il Tribunale sia da condividere quella della ricorrente in quanto la più aderente al **tenore letterale delle istruzioni 24.7.2017**, nelle quali, come si è visto, sopra, la deroga alla regolamentazione negoziale dei mandati riguarda espressamente la **sola esecuzione di "ordini di prelevamento dai conti"** e non è in alcun modo riferita al diritto di recesso, si è pure detto sopra specificatamente previsto dal testo negoziale relativo a ciascun mandato e in quanto tale da ritenere di per sé vigente tra fiduciante e fiduciaria in difetto di espressa deroga;
- ➤ a contrastare tale conclusione non possono poi valere, ad avviso del Tribunale:

né le considerazioni dei FRATELLI relative alla riconducibilità delle "limitazioni" al quadro del patto parasociale stipulato tra tutti i membri del ramo riferibile al capostipite retattandosi:

- o per un verso di accordo che, negli stralci riportati nella memoria di costituzione dei FRATELLI , non reca di per sé alcun cenno a limitazioni quali quelle qui in esame,
- o per altro verso, poi, di accordo che, se inquadrato nella figura del patto parasociale, è in ogni caso soggetto ai limiti di durata ex art.2341bis cc, limiti qui non ricostruibili posta la mancata produzione del testo negoziale;

né le considerazioni relative alla reale intenzione dei contraenti, che, secondo la resistente, nel citare espressamente l'ipotesi dell'ordine di prelevamento avrebbero inteso riferirsi anche alla più ampia ipotesi di revoca del mandato comportante comunque il prelevamento dei beni dai mandati,

- o tale riferimento implicito apparendo di dubbia riconducibilità alla effettiva intenzione dei contraenti,
- o tutte persone ricoprenti incarichi amministrativi in società di rilevante spessore e da presumersi assistite da validi consulenti,
- o come tali ben in grado di apprezzare lo specifico significato delle pattuizioni negoziali che andavano a derogare con le istruzioni del 24.7.2017 e, dunque, consapevolmente utilizzanti il termine tecnico "ordine di prelevamento" e non quello ben più ampio di "revoca del mandato" ovvero di "recesso dal mandato".

Per quanto fin qui detto deve dunque ritenersi, allo stato e nell'ambito della cognizione sommaria propria della presente sede, la ricorrenza di **idonei elementi di riscontro** quanto al *fumus* di fondatezza della pretesa della ricorrente di ottenere la restituzione in suo capo dei valori affidati alla resistente in via fiduciaria a seguito della -valida- revoca dei mandati fiduciari, con assorbimento di ogni altra questione discussa tra le parti in particolare quanto alla ricorrenza o meno del consenso di a tale revoca.



Passando all'esame del *periculum*, tale requisito risulta, ad avviso del Tribunale, di per sé connesso alla indisponibilità per la ricorrente, *medio tempore*, di beni dei quali non è contestata la proprietà in suo capo e il cui affidamento alla resistente,

o dopo il venir meno della fiducia nella stessa, quale che ne sia stato il motivo,

- risulta senz'altro fonte di pregiudizio,
 - o da un lato non corrispondendo alla regolamentazione del rapporto fiduciario, prevedente per il fiduciante la facoltà di recesso *ad nutum*,
 - o e d'altro lato comportando una limitazione non prevista da alcuna altra fonte quanto al libero esercizio dei diritti su tali beni,

pregiudizio sostanzialmente insuscettibile di riparazione pecuniaria, data la palese difficoltà di precisa quantificazione monetaria.

Per quanto fin qui detto va quindi accolta la richiesta cautelare della ricorrente con **ordine alla** resistente di porre in essere gli atti necessari a formalizzare l'intestazione di tutti i beni, titoli, partecipazioni e valori di proprietà di di cui ai mandati fiduciari n. 356, 356-01, 356-02, 356-03 in capo ad compositione con missiva del 18.5.2020.

Va poi anche accolta la richiesta della ricorrente ex art.614bis cpc, considerato al riguardo:

- ➤ che appare condivisibile l'orientamento, da tempo seguito da questo Tribunale ² in tema di applicazione della disciplina ex art.614bis cpc anche nell'ambito dei procedimenti cautelari, trattandosi di disciplina prevedente in via generale mezzi di coercizione indiretta accessori a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare e, dunque, applicabile anche nel caso di ordini di fare adottati ex art.700 cpc e, come tali, suscettibili di effetti anticipatori della condanna senza che ne sia richiesto il consolidamento a mezzo della introduzione di giudizio di merito;
- ➤ che nel caso di specie l'adozione di provvedimento ex art.614bis cpc risulta del tutto giustificata dal comportamento dilatorio tenuto dalla resistente, potendosi poi determinare la somma dovuta per ogni giorno di ritardo in euro 500,00, come richiesto dalla ricorrente e come appare equo in ragione della natura della prestazione e delle caratteristiche della vicenda.

Va infine disposto che l'ordine cautelare debba essere eseguito entro quindici giorni dallo spirare del termine per la proposizione da parte della resistente di reclamo ex art.669terdecies cpc avverso il presente provvedimento e, ove tale reclamo sia presentato, entro quindici giorni dalla conferma del presente provvedimento da parte del Tribunale in sede di reclamo, tale scansione temporale:

- > apparendo la più adeguata a garantire, dato il carattere dell'ordine, la utile reclamabilità del presente provvedimento cautelare,
 - o utile reclamabilità corrispondente ai principi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale nonché al principio di effettività di tale tutela,
- > e, d'altro lato, non comportando conseguenze di significativa rilevanza per la ricorrente.

² Cfr., ad esempio, ordinanza 28.10.2016 nel procedimento cautelare rg n.46252/201 nonché ordinanza 13.12.2017 nel procedimento cautelare rg n.57409/2017, entrambe reperibili sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it



Le spese del presente procedimento cautelare, sulle quali deve provvedersi versandosi nell'ipotesi de cui ai commi sesto e settimo dell'art.669octies cpc, devono infine essere poste a carico della resistente e dei litisconsorti FRATELLI e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura del procedimento e dell'attività difensiva svolta.						
P.Q.M.						
visti gli artt. 669ter e 669octies cpc, 700 cpc, 614bis cpc;						
1. ordina alla resistente di porre in essere gli atti necessari a formalizzare l'intestazione di tutti i beni, titoli, partecipazioni e valori di proprietà di di cui ai mandati fiduciari n. 356, 356-01, 356-02, 356-03 in capo ad porte del termine per la proposizione da parte della resistente di di reclamo ex art.669terdecies cpc avverso il presente provvedimento e, ove tale reclamo sia presentato, entro quindici giorni dalla conferma del presente provvedimento da parte del Tribunale in sede di reclamo;						
2. condanna la resistente a pagare in favore della ricorrente la somma di euro 500,00 ai sensi dell'art.614bis cpc per ogni giorno di ritardo rispetto al termine come sopra fissato;						
3. condanna la resistente e i litisconsorti						
, tutti in solido fra di loro, alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente procedimento cautelare, spese che liquida in euro 6.000,00 per compensi per l'attività difensiva, oltre rimborso forfettario al 15% iva e cpa su tale importo ed oltre contributo unificato.						
Milano, 22 febbraio 2021.						
il g.d.						
Elena Riva Crugnola						
Si comunichi						

